



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 11 novembre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2013

1. Ricorso NOVARA CALCIO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- della penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2013/14 nel Campionato Giovanissimi Nazionali alla società Novara;

- dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante;

- dell'inibizione mesi 4 al Dr. Carlo Accornero;

- dell'inibizione mesi 3 al Sig. Stefano Papeo;

- della squalifica per 6 giornate effettive di gara al calc. Matteo Burbi, da scontarsi nel campionato della categoria di competenza; inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 1296/237 pf12-13 SP/gb del 24.9.2013). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.10.2013)

2. Ricorso SIG. FRANCESCO D'ALTRI

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2013 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 1 Stagione Sportiva 2012/2013 della L.N.D., punto 14 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 68 del 4.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla reclamante a 2 punti in classifica;

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.000,00;

- annulla l'inibizione inflitta al Dr. Carlo Accornero per non aver commesso il fatto;

- riduce l'inibizione inflitta al signor Stefano Papeo alla durata della sanzione già espiata;

- riduce la squalifica inflitta al calciatore Matteo Burbi alla durata della sanzione già espiata.

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.